

AS Finanza & Consumo

Diritto all'aperitivo 
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

Giovedì 14 maggio 2020 ore 18

«Alert banche, imprese e professionisti:
contraddizioni e pericoli della decretazione
d'urgenza Covid-19. »

info@asfinanza.com

www.asfinanza.com



Diritto all'aperitivo

Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

Giovedì 14 maggio ore 18

"Alert banche, imprese e professionisti: contraddizioni e pericoli della decretazione d'urgenza Covid-19"

AS Finanza & Consumo



Valentina Augello
Dottore di ricerca,
avvocato Studio Legale Lepore



Simone Sasseti
Dottore commercialista,
Principal PTSCLAS SpA



Alessandro Napolitano
Avvocato, responsabile
contenzioso e contrattualistica
SACE SpA



coordina Francesco Casale
Avvocato, professore di diritto
commerciale dell'Università di
Camerino



Angelo Artale
Direttore Generale FINCO



FONDO DI GARANZIA PER LE PMI PROVVEDIMENTI PER LA LIQUIDITA': CONTRADDIZIONI E PERICOLI

ESTESA LA GARANZIA PER LE PMI: IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI CAMBIA PELLE

ART. 49 DEL DECRETO CURA E ART. 13 DECRETO LIQUIDITÀ

Garanzia diventa gratuita

Estensione della possibilità di accesso a imprese che non rientrano nella categoria di PMI che hanno un numero di dipendenti inferiore a 499

Importo finanziabile massimo 5 mln

DECRETO MISE 18 APRILE 2005

PMI: meno di 250 occupati e meno di 50 mln di fat. annuo

PICCOLA IMPRESA: meno di 50 occupati e meno di 10 mln di fat. Annuo

MICROIMPRESA: meno di 10 occupati e meno di 2 mln di fat. annuo

- limite c.d. del **de minimis** UE : tutela della concorrenza aiuti di Stato MAX 200.000 euro (fino al 2006 il limite era di 100.000 euro) nell'arco di 3 anni

- il "**Temporary Framework**", come integrato e modificato il 3 aprile 2020 tutela della concorrenza

- 1) **Sovvenzioni dirette**, aiuti di Stato MAX 800.000 euro per impresa (NO a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà)

- 2). **Garanzie statali sui prestiti** per garantire l'accesso alla liquidità delle imprese

- A) su operazioni che si estendono **oltre il 31 dicembre 2020**: MAX il doppio della spesa salariale annuale per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, o MAX il 25% del fatturato relativo al 2019

- B) Per i prestiti con scadenza **entro il 31 dicembre 2020**: l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quanto indicato sub A), ma con una giustificazione adeguata e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata

CON IL DECRETO LIQUIDITÀ
PRENDE IL VIA IL PERIODO DI
NOVE MESI PREVISTO PER
L'ACCESSO AGEVOLATO AL
CREDITO ALLE IMPRESE,
GARANTITO DALLO STATO.

ESTESA LA GARANZIA PER LE PMI: IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI CAMBIA PELLE

Art. 49 del decreto cura e art. 13
Decreto Liquidità

Operazioni
previste

FINANZIAMENTO GARANTITO AL 90%

Max 72 mesi importo Temporary Framework (25% fatturato 2019 oppure doppio delle spese sostenute per il personale nel 2019 o il fabbisogno dei costi per il capitale di esercizio e per i punti di avviamento)

DOMANDA FINANZIAMENTO PER L'ESTINZIONE DI DEBITI NON GARANTITI LETT. E9 ART. 13:

Possono essere garantite dal fondo le operazioni di finanziamento con rinegoziazione del precedente debito ed erogazione di un credito aggiuntiva in misura non inferiore al 10% dell'importo del debito accordato originariamente.

GARANZIA DELLO STATO E IPOTECARIA CON DIZIONE PER IL SETTORE TURISTICO E IMMOBILIARE

Condizioni di accesso al finanziamento:
a. importo superiore a 500.000,00 euro
b. durata minima di 10 anni

FINANZIAMENTO GARANTITO AL 100%

Per soggetti che hanno avuto un fatturato massimo di 3.300.000 euro è consentito come da Temporary Framework un finanziamento garantito al 100% (90% fondo centrale pmi e 10% cofidi di max 800.000 euro (pari al 25% del fatturato)

ESTESA LA GARANZIA PER LE PMI: IL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI CAMBIA PELLE

Art. 49 del decreto cura e art. 13
Decreto Liquidità

è possibile ammettere al finanziamento i soggetti in concordato che stiano eseguendo un piano di ristrutturazione e sono ammessi al credito anche i soggetti che presentano inadempienze probabili se tale classificazione è venuta a presentarsi in data successiva al 31 gennaio 2020.

il fondo di garanzia non effettua alcuna istruttoria, dunque non vi è più alcuna verifica del modulo economico finanziario e del modulo andamentale (questi moduli sono solo utilizzati o ex post per le operazioni di accantonamento

innalzamento delle percentuali di copertura per tutte le operazioni

prima: dal 30% all'80% decreto cura
italia : 80% decreto liquidità: 90% e
100%



LA GARANZIA DEL 100% SENZA ISTRUTTORIA LE IMPRESE, I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI

- Solo in caso di NUOVA FINANZA (no estinzione precedenti posizioni a debito).
- I finanziamenti devono essere impostati prevedendo l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una DURATA fino a 72 mesi
- L'importo MAX pari al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia. I soggetti beneficiari costituiti dopo il 1 ° gennaio 2019 devono depositare idonea autocertificazione (deve essere prodotto bilancio 2019 o dichiarazione fiscale)
- In ogni caso MAI SUPERIORE A 25.000 euro
- Il TASSO pattuito MAX pari tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il Credit default swap delle banche a 5 anni e il Credit default swap dello Stato a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.
- Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. La Banca potrà erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore Fondo

INSOLVENZA DELL'IMPRESA: CHE SUCCUDE?

escussione della garanzia del debitor non più in bonis

accelerazione dell'iter processuale che consente l'espropriazione forzosa

danni all'esercizio dell'attività imprenditoriale collegati alla irregolarità del DURC

La banca finanziatrice può escutere la garanzia del fondo del Mediocredito Centrale e quest'ultimo potrà promuovere azione di regresso nei confronti dell'impresa beneficiaria della garanzia.

Come? In base alle disposizioni vigenti prima dell'intervento dell'emergenza coronavirus

Decreto-Legge convertito dalla L. 24 marzo 2015, n. 33 (in SO n.15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n.70). Art. 8-bis Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese)


Specifica che

- ✓ il fondo vanta nei confronti del beneficiario verso il quale agisce in regresso il un credito privilegiato
- ✓ al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni. (quindi con CARTELLA ESATTORIALE)

ERRORE PLATEALE DA PARTE DELLA BANCA NELLA VALUTAZIONE DEL MERITO : CHE SUCCEDDE?

I decreti di urgenza hanno riconosciuto esclusivamente alle banche il potere di verifica del merito creditizio annullando il meccanismo di doppia verifica con istruttoria dal parte del Fondo, vigente in via ordinaria.

Se lo Stato rimette alle banche l'interesse alla tutela della propria integrità patrimoniale la valutazione di merito illogica e viziata operata degli istituti di credito comporta responsabilità?



Banca D'Italia dovrebbe esser
chiamata a vigilare su tali aspetti?

AS Finanza & Consumo

Diritto all'aperitivo 
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

Avv. Alessandro NAPOLITANO

Avvocato, responsabile contenzioso e contrattualistica SACE Spa

info@asfinanza.com

www.asfinanza.com

Al via “Garanzia Italia” La ripartenza passa da SACE

Garanzia Italia è il nuovo strumento straordinario messo in campo per sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Grazie a 200 miliardi di euro di garanzie di Stato stanziati dal Decreto “Liquidità”, supportiamo la tua impresa rilasciando garanzie a condizioni agevolate, contro-garantite dallo Stato, sui finanziamenti erogati dai soggetti finanziatori per far fronte alle carenze di liquidità e supportare la ripresa della piena operatività.




Intervento

SACE interverrà impegnandosi ad emettere la garanzia (“Garanzia Italia”) contro-garantita dallo Stato a fronte di finanziamenti concessi alle imprese che ne faranno richiesta.



Caratteristiche

Il finanziamento rilasciato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, sarà garantito da SACE e contro-garantito dallo Stato per una quota che va dal 70% al 90%.*



A chi è rivolto

A qualsiasi tipologia di impresa con sede in Italia indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica.



Durata

Fino a 6 anni con possibilità di preammortamento di durata fino a 24 mesi.



Modalità

Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate dalle imprese direttamente ai soggetti finanziatori, che provvederanno a fare la richiesta di garanzia a SACE. Le richieste possono essere inoltrate fino al 31/12/2020.



Limite di importo

Non superiore al valore più alto tra il 25% del fatturato Italia 2019 o il doppio del costo annuale del personale Italia 2019. Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, sempre nel rispetto di questi limiti.




Costo

Il costo della garanzia, pari alle commissioni annue dovute dalle imprese a SACE per il rilascio della garanzia stessa, è a condizioni agevolate rispetto alla normale operatività ed è il seguente: per i finanziamenti a PMI** sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 bps il 1° anno, 50 bps per 2° e 3° anno, 100 bps durante 4°- 5° e 6° anno. Per i finanziamenti di imprese diverse da PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 bps il 1° anno, 100 bps per 2° e 3° anno, 200 bps durante 4°- 5° e 6° anno.

* Imprese con fatturato di Gruppo Globale < 1,5 miliardi € o numero dipendenti Italia di Gruppo < 5.000 coperture pari al 90%; imprese con fatturato di Gruppo Globale da 1,5 miliardi € a 5 miliardi € con numero di dipendenti Italia di Gruppo > 5.000 coperture pari all'80%; imprese con fatturato di Gruppo Globale > 5 miliardi € coperture pari al 70%.
** Come da Raccomandazione della Commissione Europea n.2020/081/UE.

I 4 step per richiedere il finanziamento garantito



Per tutte le PMI (Imprese fino a 499 dipendenti) è previsto l'intervento diretto del Fondo Centrale di Garanzia con garanzia pubblica del 100% per i finanziamenti fino a 25mila euro. Tra i 25mila euro e gli 800mila euro, la garanzia scende al 90% ma estendibile al 100% con l'intervento di Confidi. Oltre gli 800mila euro e con un tetto massimo di 5,5 milioni la garanzia è al 90%.

Per maggiori informazioni



[sacesimest.it/garanzialitalia](https://www.sacesimest.it/garanzialitalia)



Contatta la tua banca

Fonte : sito SACESIMEST
<https://www.sacesimest.it/>

AS Finanza & Consumo

Diritto all'aperitivo 
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

info@asfinanza.com

www.asfinanza.com

**CESSIONE di CREDITI DETERIORATI:
INCENTIVI FISCALI
(Art. 55 decreto Cura Italia n. 18/2020)**

CESSIONE di CREDITI DETERIORATI: INCENTIVI FISCALI (Art. 55 decreto Cura Italia n. 18/2020)

L'articolo in commento introduce una norma finalizzata ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria. La norma, in particolare, prevede la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. Come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge, "L'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale".

INDICE

- I. PREMESSA
- II. SOGGETTI DESTINATARI
- III. LE IMPOSTE ANTICIPATE CONVERTIBILI IN CREDITO D'IMPOSTA
- IV. LE COMPONENTI RILEVANTI AGLI EFFETTI DELL'AGEVOLAZIONE
- V. CREDITI DETERIORATI
- VI. ESEMPIO NUMERICO
- VII. DUBBI INTERPRETATIVI
- VIII. L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE
- IX. NATURA DEL CREDITO DI IMPOSTA
- X. MOMENTO DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
- XI. CRITICITA'
- XII. OPPORTUNITA'

Premessa

Il decreto Cura Italia n. 18/2020, introduce con l'art. 55 l'articolo 44'bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34 e la nuova formulazione prevede che qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31/12/2020, **crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti**, possa trasformare in **credito di imposta le attività per imposte anticipate riferite a due particolari posizioni soggettive:**

- **perdite fiscali non ancora computate in diminuzione** del reddito imponibile ai sensi dell'art.84 del Tuir alla data della cessione;
- Importo del **reddito nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto** né fruito tramite credito di imposta alla data della cessione.

Soggetti destinatari

L'ambito soggettivo di applicazione il nuovo art. 44-bis,

- Società per Azioni
- Società di Capitali
- Società di Persone*
- Persone fisiche*

Sì!

Sì!

No!

No!

*società, caratterizzate dal regime di trasparenza, necessariamente attribuiscono ai propri soci pro-quota le perdite fiscali maturate, perdendo così il diritto di riportale in avanti.

Il comma 4 dell'art. 44-bis, inoltre, esclude espressamente dall'agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 5 della legge fallimentare o dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in vigore dal 15 agosto 2020).

Le imposte anticipate convertibili in credito di imposta

Entrambe le richiamate posizioni soggettive sono scomputabili unicamente dal reddito d'impresa imponibile;

- credito d'imposta riguarda solo l'IRES e va determinato applicando al relativo ammontare l'aliquota IRES (eventualmente aumentata delle relative addizionali, qualora previste).
- Nella generalità dei casi, l'ammontare del credito d'imposta è pari al **24% dell'importo delle componenti rilevanti**, potendo essere rilevate in bilancio le imposte anticipate in relazione alle suddette posizioni soggettive unicamente agli effetti dell'IRES.

Le **imposte anticipate** riferite alle perdite **pregresse** e alle eccedenze di cui trattasi possono peraltro essere convertite in credito d'imposta **anche se non sono state iscritte in bilancio**.

Le componenti rilevanti agli effetti dell'agevolazione

Con riguardo alle cosiddette “eccedenze ACE”, l’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, disciplina la concessione di un beneficio fiscale alle imprese che eseguono investimenti. Detto beneficio consiste nello scomputo dal reddito d’impresa del “rendimento virtuale” del nuovo capitale investito, calcolato applicando una determinata percentuale di rendimento nozionale (**variata più volte negli ultimi anni, 1,3% nel 2020**) all’ammontare complessivo degli apporti di capitale in denaro (comprese le rinunce ai crediti) e degli utili destinati alle riserve disponibili a decorrere dall’anno 2011, computato al netto dell’ammontare complessivo delle riserve distribuite a partire dal medesimo anno.

Le componenti rilevanti agli effetti dell'agevolazione

Ai fini dell'agevolazione rileva l'ammontare delle due componenti "non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ... alla data della cessione" (che deve essere eseguita **entro il 31 dicembre 2020**) e che dunque non sono state ancora utilizzate.

La cessione dei crediti deteriorati quale presupposto per la fruizione e la determinazione del credito d'imposta

cessione a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 dei crediti in denaro “**deteriorati**” (ovverosia, in base al criterio oggettivo sancito dal comma 5 del nuovo art. 44-bis, i **crediti rimasti insoddisfatti per oltre novanta giorni dalla data convenuta per il loro pagamento**)

Il comma **1 dell'art. 44-bis**, stabilisce che l'importo complessivo delle due posizioni soggettive rileva “per un **ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti**”. Ne discende che la cessione dei crediti di cui trattasi entro il 31 dicembre 2020 costituisce il presupposto per poter accedere all'agevolazione e, al contempo, definisce l'importo massimo agevolabile.

Oltre alla suddetta soglia percentuale, il comma 1 dell'art. 44-bis prevede anche una soglia in valore assoluto, stabilendo che i crediti ceduti possono essere considerati per un **valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro**, da computarsi in **un'ottica di gruppo**

La cessione dei crediti deteriorati quale presupposto per la fruizione e la determinazione del credito d'imposta

Nessuna rilevanza, invece, risulta essere stata attribuita dalla norma al **prezzo di cessione dei suddetti crediti**. Posto che la cessione deve essere effettivamente intercorsa con **soggetti terzi** e che le perdite fiscali pregresse e le eccedenze di ACE utilizzate per la conversione **non sono più riportabili in avanti (in quanto “consumate” in conseguenza della stessa)**, l'eventuale perdita su crediti realizzata a fronte della cessione deve intendersi come **ordinariamente deducibile** ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR.



CESSIONE di CREDITI DETERIORATI: INCENTIVI FISCALI (Art. 55 decreto Cura Italia n. 18/2020)

Esempio Numerico

Tabella 1	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
Perdite pregresse (A)	950.000	950.000	950.000	950.000
Eccedenze di ACE (B)	50.000	50.000	50.000	50.000
Totale componenti rilevanti (C = A + B)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Valore nominale dei crediti deteriorati ceduti (D)	0	5.000.000	7.500.000	2.500.000
Prezzo di cessione (E)	0	2.000.000	3.000.000	1.000.000
Importo massimo rilevante (F = D x 20%)	0	1.000.000	1.500.000	500.000
Importo da considerare (G = minore tra C ed F)	0	1.000.000	1.000.000	500.000
Aliquota Ires (H)	24%	24%	24%	24%
Imposte anticipate convertibili in credito d'imposta (I = G x H)	0	240.000	240.000	120.000
Perdita su crediti (J = D - E)*		3.000.000	4.500.000	1.500.000
* Per comodità espositiva si è assunta la perfetta coincidenza tra il valore contabile/fiscale e il valore nominale dei crediti ceduti				

Esempio numerico

In assenza di cessioni a titolo oneroso di crediti deteriorati durante l'anno 2020, dunque, **non si ha alcun diritto all'agevolazione (caso 1)**. In presenza di tali cessioni, invece, all'ammontare del valore nominale dei crediti complessivamente ceduti è commisurato l'ammontare massimo delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE convertibili in credito d'imposta sulla base dell'aliquota Ires applicabile: pertanto quanto maggiore è l'ammontare dei crediti ceduti, tanto maggiore può essere l'agevolazione.



Dubbi Interpretativi

Relativamente all'applicazione della disposizione di cui trattasi il primo dubbio posto dalla nuova disciplina concerne la possibilità di considerare anche le perdite fiscali e le eccedenze che si stanno formando nell'anno 2020 oppure se, invece, si deve tenere conto unicamente di quelle formatesi alla data di chiusura dell'esercizio precedente (per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, quelle formatesi alla data del 31 dicembre 2019).



Al riguardo - stante il riferimento della norma rispettivamente all'art. 84 del TUIR, che disciplina l'utilizzo in un esercizio delle perdite dei periodi precedenti, e al comma 4 dell'art. 1 del D.L. n. 201/2011 - la conclusione conforme alla norma appare essere la seconda, anche se una diversa previsione (quale quella di consentire già nel 2020 l'utilizzo di crediti d'imposta discendenti da DTA relative a perdite fiscali formatesi nel corso del medesimo anno) **sarebbe stata tecnicamente possibile e probabilmente maggiormente conforme alla finalità dell'agevolazione.**

Dubbi Interpretativi

Dispone infine l'ultima disposizione contenuta nel comma 1 del nuovo art. 44-bis che, dalla data di efficacia della cessione dei crediti deteriorati, viene meno la possibilità di utilizzare, in diminuzione del reddito d'impresa, le perdite fiscali pregresse e le eccedenze ACE per l'importo computato ai fini della conversione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferibili a dette posizioni soggettive. Pertanto, ai fini della verifica relativa all'ammontare delle componenti rilevanti è necessaria la previa determinazione del reddito d'impresa conseguito nel periodo d'imposta chiuso il 31 dicembre 2019 e, quindi, della parte di esse da utilizzare previamente in compensazione dello stesso.



Ne discende quindi che, salvo auspicabili modifiche, l'ammontare di riferimento, da assumere ai fini della conversione delle imposte anticipate in credito d'imposta, dovrebbe essere costituito dall'importo complessivo delle perdite fiscali e delle "eccedenze ACE" complessivamente maturate al **31 dicembre 2019** (compresa la quota formatasi nell'esercizio in corso a tale data) riportabili in avanti.

L'esercizio dell'opzione

Ai sensi del comma 3 del nuovo art. 44-bis, infatti, “La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'**opzione**” di cui al sopra citato art. 11, comma 1, del D.L. n. 59/2016.

Ne discende che, per evitare la violazione della normativa unionale in tema di aiuti di Stato, la trasformazione delle imposte anticipate dequibus, sussistendone i relativi presupposti, soggiace all'obbligo di versamento del canone annuo pari **all'1,5% della differenza tra l'ammontare delle imposte anticipate da convertire e le imposte da versate a titolo di IRES, addizionali IRES e di IRAP**

L'esercizio dell'opzione

“L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione”. Deve perciò presumersi che, qualora l'esercizio dell'opzione non sia stata già esercitata nell'anno 2016, con riguardo alle imposte anticipate di cui trattasi essa deve essere esercitata attraverso il pagamento del canone annuo entro il 31 dicembre 2020 ovvero, in presenza di una “differenza negativa”, attraverso l'invio di un'apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, entro il medesimo termine. Giusta quanto precisato nello stesso comma 3, il canone annuo deve essere determinato secondo le regole ordinarie computando, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate, anche quelle trasformabili in crediti d'imposta e i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle stesse in base all'art. 44-bis in commento.

Natura del credito d'imposta

Il credito d'imposta ottenuto dalla trasformazione delle imposte anticipate non è produttivo di interessi e costituisce un provento fiscalmente irrilevante (ai fini sia dell'IRES sia dell'IRAP), e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2020 (presumibilmente nel quadro RU). Tale credito può essere:

- ***utilizzato in compensazione verticale oppure orizzontale nel Mod. F24, senza limiti di importo e, quindi, senza che operi il limite di 700.000 euro l'anno;***
- ***ceduto a terzi al valore nominale;***
- ***chiesto a rimborso in misura totale o parziale (anche da parte dell'impresa che lo abbia precedentemente acquistato).***

AS Finanza & Consumo

Diritto all'aperitivo 
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

info@asfinanza.com

www.asfinanza.com



Angelo ARTALE

Direttore generale FINCO

12 maggio 2020

Lettera aperta al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Governo

Il Decreto “Rilancio” significa paralisi per interi comparti industriali del settore della riqualificazione energetica e per gran parte del Paese

Misure ideologiche e velleitarie che provocheranno il blocco per mesi della flebile domanda residua e la chiusura di migliaia di PMI italiane

I contenuti del decreto “Rilancio” con i supposti sostegni al comparto delle costruzioni, stanno gettando nel più ampio sconforto tutte le migliaia di PMI italiane impegnate nella produzione di serramenti, vetrazioni e schermature solari.

L'aumento delle aliquote delle detrazioni per l'ecobonus **esclusivamente rivolto a non meglio definiti interventi complessivi di riqualificazione energetica** degli edifici è una misura non solo inutile ma, soprattutto dannosa per l'intero Paese.

Dall'incremento delle aliquote di detrazione sono esclusi, infatti, **tutti i singoli interventi compreso le sostituzioni di serramenti e schermature solari**, ciò significa nei fatti **condannare migliaia di PMI alla inattività per mesi**. Mesi indispensabili per la sopravvivenza del tessuto industriale delle PMI italiane del settore.

L'emergenza determinata dalla pandemia **Covid19** e dal conseguente lockdown produttivo determinerà in ogni caso, nel 2020, **una fortissima riduzione dei fatturati delle Aziende**, che non potrà essere recuperata neppure in parte nel secondo semestre dell'anno se non **entreranno in vigore immediatamente misure straordinarie in grado di indurre una ripresa della domanda soprattutto da parte del consumatore finale**, che nei prossimi mesi sarà caratterizzato da **grandi difficoltà economiche del budget familiare e da una scarsissima propensione agli acquisti**.

Il Decreto “Rilancio” non contiene nessuna di queste misure immediate mentre quelle contenute sono addirittura dannose.

La misura è infatti rivolta tipicamente a operazioni, procedure e condizioni condominiali e vincolata all'effettuazione di specifici interventi. Elementi che hanno in se tutte le caratteristiche della non immediatezza che in questo caso si sposano con molto tempo a disposizione (fine 2021), con i molti regolamenti attuativi da emanare, con le leggi da modificare (vedi il valore telematico delle Assemblee Condominiali), con un panorama della proprietà edilizia in Italia che conta oltre l'80% di piccoli proprietari di singoli appartamenti e, da ultimo ma principalmente e tragicamente, fanno scopa con una offerta irrinunciabile come il 110% di detrazione fiscale.

Ecco perché questo provvedimento non accenderà alcuna domanda nell'immediato ottenendo bensì l'effetto di **frenare o bloccare per mesi anche la flebilissima intenzione di cambiare serramenti e schermature da parte delle famiglie italiane**.

Solo il comparto dei serramenti e delle schermature (non l'unico penalizzato da questo provvedimento scriteriato) significa un tessuto di oltre 16.000 imprese con oltre 200.000 addetti diretti che nel 2019 hanno sviluppato un fatturato di più di 5Mld di Euro (circa il 40% attivando le Detrazioni Fiscali) e contribuito negli anni in modo determinante ad un percorso di **risanamento energetico del paese possibile e praticabile, fatto di migliaia di piccoli interventi di grande qualità.**

Tutto questo, grazie al Decreto Rilancio, rimarrà inesorabilmente congelato per mesi ancor più drasticamente di quanto non sarebbe successo per le conseguenze della Pandemia e finirà con il decimare più di un comparto industriale consegnando i lavori che si concretizzeranno – forse- nella tarda seconda metà dell'anno, probabilmente ad operatori stranieri che avranno recuperato fiato sui loro territori grazie all'assenza di un Decreto Rilancio così devastante.

Le Associazioni firmatarie di questo appello chiedono **l'integrazione nell'eventuale aliquota rafforzata del 110% di TUTTE LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO** previste sino ad oggi nel regime delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici o – in alternativa- misure che premiano comunque significativamente e nel breve periodo **TUTTI GLI INTERVENTI, a partire dai più agili e immediati e comprendendo, ovviamene, anche gli interventi complessivi.**

Solo attraverso questi provvedimenti sarà possibile scongiurare il disastro di un intero comparto, la chiusura di migliaia di Aziende, la perdita di decine di migliaia di posti di lavoro.

